# Dichiarazione di residenza – Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.

**1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo 1**

*Documentazione da presentare*

1. copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;\*
2. documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ;\*
3. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.\*\*

**2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)**

*Documentazione da presentare*

1. copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;\*
2. autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2021 è di euro 5.983,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;\*
3. copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);\*

La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

1. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.\*\*

# 1 Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007

Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera *a*) quando:

1. è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
2. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo [3](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153853ART4) del [decreto](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153853) [legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153853) che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
3. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo [2, comma 1](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000141392ART4), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo [3](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153853ART4) de[l decreto legislativo 19 dicembre 2002,](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153853)

[n. 297,](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153853) che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

1. segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della

qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

**3. Cittadino studente (non lavoratore)**

*Documentazione da presentare*

1. copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;\*
2. documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;\*
3. autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2021 è di euro 5.983,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato :\*
4. copertura dei rischi sanitari:\*
   * *per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente :*

copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario;

* + *per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea:*

T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;

1. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.\*\*

**4. Familiare 2 UE di cittadino di cui ai punti precedenti**

*Documentazione da presentare*

1. copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;\*
2. copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);\*

L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. *b*), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.

*Tabella esemplificativa*

|  |  |
| --- | --- |
| Limite di reddito | Numero componenti |
| € 5.983,00 | Solo richiedente |
| € 8.974,00 | Richiedente + un familiare |
| € 11.966,00 | Richiedente + due familiari |
| € 14.957,00 | Richiedente + tre familiari |
| € 17.949,00 | Richiedente + quattro familiari |
| € 11.966,00 | Richiedente + due o + minori di 14 anni |
| € 14.957,00 | Richiedente + due o + minori di 14 anni e  un familiare |

2 Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007)*.*

Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.\*

**5. Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea**

*Documentazione da presentare*

1. copia del passaporto;\*
2. carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno\*.

\* documentazione obbligatoria;

\*\*documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.